



## STATUTO

### Art. 1 – Denominazione e sede

E' costituita una Fondazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) sotto la denominazione

**"FONDAZIONE SOLIDAL ONLUS".**

La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione ha sede in Alessandria, piazza della Libertà 28.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative nel territorio della Provincia di Alessandria.

### Art. 2 – Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito territoriale della Provincia di Alessandria e delle province limitrofe anche non appartenenti alla Regione Piemonte, promuovendo lo sviluppo civile, culturale, sociale, ambientale, turistico ed economico nel territorio di propria operatività.

Scopo della Fondazione è lo svolgimento di attività nei settori della beneficenza, dell'istruzione e della formazione nei confronti di categorie particolarmente vulnerabili e a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

In particolare la Fondazione, al fine di raggiungere le finalità di solidarietà sociale, si propone di svolgere le seguenti attività:

- promuovere e svolgere attività di formazione con iniziative di sostegno a favore di giovani meritevoli e in condizioni di disagio economico, principalmente mediante l'erogazione di borse di studio, contributi o altre liberalità;
- promuovere e sostenere progetti di ricerca scientifica di interesse sociale particolarmente orientati all'approfondimento delle problematiche economiche, sociali e di solidarietà sociale della Provincia di Alessandria e

delle province limitrofe, da svolgersi ad opera e d'intesa con università, enti di ricerca e altre istituzioni culturali nazionali, pubblici o privati;

- promuovere e sostenere, mediante erogazione di liberalità, la realizzazione di progetti di costruzione e riqualificazione delle sedi che ospitano istituzioni scolastiche e culturali, con particolare riguardo a quelle situate nell'ambito territoriale della Provincia di Alessandria e delle province limitrofe, favorendo idonee forme di collaborazione con gli enti istituzionali regionali e locali competenti;

- promuovere ed appoggiare programmi di sostegno per estendere il diritto allo studio e l'affermazione della personalità di quei giovani che vivono in situazioni di disagio;

- promuovere e sostenere progetti di recupero e riqualificazione del patrimonio artistico, architettonico ed ambientale nazionale con specifico riferimento alla tutela di beni di interesse storico con particolare riguardo a quelli compresi nel territorio della Provincia di Alessandria e delle province limitrofe;

- sostenere progetti di utilità sociale in particolare nei settori dell'istruzione e formazione, della promozione della cultura e dell'arte, della tutela, promozione e valorizzazione di attività culturali e delle cose di interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della ricerca scientifica, dello sport dilettantistico, dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria e della tutela dei diritti civili.

A tal fine la Fondazione:

a) promuove la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata in beneficenza per le finalità sopra indicate;

b) promuove la raccolta, diretta o indiretta, di fondi da erogare – unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio – a favore dei progetti e delle iniziative di cui alle suindicate finalità;

c) promuove ed attua ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con tutti i progetti di organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale del territorio di riferimento;

d) promuove lo sviluppo di una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio di riferimento, anche attraverso ricerche, studi e ricerche, convegni, seminari di studio dibattiti e tavole rotonde sui temi oggetto dello scopo, pubblicazioni e periodici, da svolgere in via connessa, quali attività strumentali;

e) allestisce, gestisce e sovrintende iniziative educative, musei e biblioteche, organizza mostre, rappresentazioni, concerti od eventi in genere, sempre nell'ambito delle suindicate finalità;

f) promuove ed organizza tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il pubblico;

g) collabora con altri enti privati o pubblici impegnati in iniziative di erogazione a favore di soggetti del territorio di riferimento;

h) promuove e sostiene iniziative volte a creare, in varie forme, stabili fondi di dotazione destinati ai propri fini;

i) assiste coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali alla diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti delle proprie finalità statutarie.

La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse e purché non incompatibili con la sua natura di fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge; è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nel presente articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.

### **Art. 3 – Patrimonio**

Il patrimonio di dotazione della Fondazione é costituito dai beni conferiti, a tale titolo, dal fondatore "Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria" e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.

Tale patrimonio potrà venire alimentato con ulteriori donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni del fondatore e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento, dai donanti espressamente destinati all'incremento del patrimonio di dotazione.

Il fondo di gestione sarà costituito dai contributi, erogazioni, liberalità messi a disposizione, a tale titolo, dal fondatore o da altri enti o persone. Tale fondo ed i redditi del patrimonio di dotazione costituiscono i mezzi per lo svolgimento dell'attività della Fondazione.

Le donazioni ricevute sono destinate al fondo di gestione salvo espressa volontà del donante che intenda destinarle in conto patrimonio di dotazione della Fondazione.

La Fondazione può accettare donazioni da soggetti che pongano sui redditi derivanti dal patrimonio da questi donato vincoli di destinazione legati a specifiche volontà del donante, purché conformi agli scopi ed alle finalità della Fondazione.

E' fatto obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio, anche mediante accantonamenti derivati da eventuale sua trasformazione.

### **Art. 4 – Entrate**

Per il raggiungimento dei suoi scopi e fini, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art.3;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi e fini statutarie e non espressamente destinati dai donanti all'incremento del patrimonio;

- delle entrate derivanti da eventuali attività connesse.

#### **Art. 5 – Organi della Fondazione**

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- un Vice Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo, se nominato;
- il Collegio dei Revisori;
- il Direttore;
- il Collegio dei Probiviri, se nominato.

#### **Art. 6 – Il Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio e rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente è nominato in prima istanza dal fondatore nell'atto costitutivo e resterà in carica fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo al primo esercizio della Fondazione la cui approvazione è prevista entro il mese di marzo 2015.

Successivamente il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, se nominato;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e intrattiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- c) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- d) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva all'assunzione del provvedimento e comunque entro trenta giorni.

#### **Art. 7 – Vice Presidente**

Il Vice Presidente è nominato in prima istanza dal fondatore nell'atto costitutivo e resterà in carica fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo al primo esercizio della Fondazione la cui approvazione è prevista entro il mese di marzo 2015.

Successivamente il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.

Il Vice Presidente può sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente con gli stessi poteri.

La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

#### **Art. 8 – Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione é composto da un numero di membri compreso tra dodici e quindici, determinato al momento della nomina.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati in prima istanza dal fondatore nell'atto costitutivo e resteranno in carica fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo al primo esercizio della Fondazione la cui approvazione è prevista entro il mese di marzo 2015.

Successivamente i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno nominati come segue:

a) cinque membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati da un Comitato di Nomina convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente. Il Comitato di Nomina è composto, in quanto operanti, dalle seguenti autorità territoriali di Alessandria (ovvero da soggetti da esse designati):

- il Prefetto;
- il Presidente dell'Ordine degli Avvocati;
- il Presidente del Consiglio Notarile;
- il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- un rappresentante della "BANCA POPOLARE DI MILANO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA";

b) da un minimo di tre ad un massimo di sei membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria";

c) quattro membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio Generale della "Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria".

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere anticipatamente revocati.

In caso di cessazione o decadenza dalla carica di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione per qualsiasi motivo, il Presidente deve darne comunicazione, senza indugio, al soggetto che ha provveduto a nominarli il quale, entro tre mesi, dovrà provvedere a sostituirli. I nuovi membri nominati dureranno in carica fino a scadenza dell'intero Consiglio.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio stesso, nei limiti di cui all'art.10 comma 6 lettera c) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.

#### **Art. 9 – Decadenza e Esclusione**

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive alle adunanze del Consiglio non giustificate con motivazioni ritenute valide dal Presidente.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- l'aver subito condanne per reati finanziari e fallimentari;
- l'essere nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C..

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione, su segnalazione del Presidente, con contestuale nomina di nuovo Consigliere in sostituzione.

#### **Art. 10 – Poteri**

Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed inoltre di:

- a) eleggere il Presidente, il Vice Presidente e istituire eventualmente il Comitato Esecutivo;
- b) deliberare sulla costituzione e sulla composizione di altri comitati composti anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
- c) deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Presidente, dal Comitato Esecutivo o da almeno tre Consiglieri;
- d) deliberare eventuali modifiche dello statuto;
- e) deliberare l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- f) redigere ed approvare entro il mese di marzo il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo di ogni esercizio;
- g) stabilire direttive e collaborare attivamente alla raccolta dei fondi necessari per incrementare il patrimonio dell'ente, finanziare progetti d'utilità sociale, coprire le spese operative della Fondazione;
- h) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- i) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- j) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione, ivi compresi eventuali atti di alienazione patrimoniale;
- k) approvare eventuali regolamenti interni;
- l) nominare il Direttore della Fondazione determinandone durata e compiti;
- m) nominare eventualmente il Collegio dei Probiviri;
- n) conferire deleghe su materie particolari;
- o) deliberare in merito alla sussistenza delle cause di esclusione dei membri del Consiglio.

#### **Art. 11 – Adunanze**

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni tre mesi e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta scritta di almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invito ai membri del Consiglio ed ai Revisori, a mezzo lettera raccomandata o telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno quindici giorni prima dell'adunanza o in casi di urgenza mediante telegramma o telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le modifiche dello statuto e le delibere conseguenti allo scioglimento dell'ente occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  dei membri del Consiglio.

#### **Art. 12 – Comitato Esecutivo**

Il Comitato Esecutivo, se nominato, è composto da cinque membri. E' costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri membri designati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Al Comitato Esecutivo competono su delega e sotto il controllo del Consiglio di Amministrazione i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Comitato Esecutivo provvederà all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno direttamente alla Fondazione, così come curerà il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone anche mediante

l'esercizio diretto (o indiretto) delle corrispondenti attività economiche nell'ambito delle direttive e delle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente di norma ogni mese e ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario od opportuno o su richiesta di almeno due dei suoi membri, mediante invito da recapitarsi ai membri dello stesso ed ai Revisori almeno cinque giorni prima della adunanza mediante lettera raccomandata o telefax o posta elettronica e, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima mediante telegramma o telefax o posta elettronica.

Le adunanze del Comitato Esecutivo sono validamente costituite con la presenza di almeno tre membri in carica.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

### **Art. 13 – Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati in prima istanza dal fondatore nell'atto costitutivo, i quali resteranno in carica fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo al primo esercizio della Fondazione la cui approvazione è prevista entro il mese di marzo 2015.

Successivamente i componenti del Collegio dei Revisori saranno designati dal Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria" tra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Alessandria.

Il Collegio è presieduto da un Presidente nominato in prima istanza dal fondatore nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria".

Il Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità.

I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono partecipare a quelle del Comitato Esecutivo.

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre esercizi e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Le cariche sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art.10 comma 6 lettera c) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.

### **Art. 14 – Direttore**

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore della Fondazione e ne determina i poteri e le funzioni.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore è sostituito dalla persona designata dal Consiglio di Amministrazione.

Egli collabora:

- a) alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
- b) all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.

Il Direttore inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e, qualora costituito, del Comitato Esecutivo con parere consultivo redigendo i relativi verbali.

#### **Art. 15 – Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri, se nominato, è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre esercizi; i membri del Collegio dei Probiviri possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere eventuali controversie che sorgessero tra gli organi della Fondazione, tra la Fondazione e i donatori e tra la Fondazione ed i beneficiari delle somme.

Il Collegio dei Probiviri giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

La carica di membro del Collegio dei Probiviri è gratuita.

#### **Art. 16 – Libri verbali**

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo devono essere trascritti su appositi registri in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione.

I verbali delle verifiche del Collegio dei Revisori devono essere trascritti su apposito registro.

#### **Art.17 – Bilancio**

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di febbraio di ciascun anno il Direttore della Fondazione predisporrà lo schema del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente. Il bilancio consuntivo dovrà essere redatto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di marzo.

Entro il mese di febbraio di ciascun anno il Direttore della Fondazione predisporrà lo schema del bilancio preventivo per l'esercizio successivo. Il bilancio preventivo dovrà essere redatto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di marzo.

#### **Art. 18 – Destinazione degli utili**

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione, nonché di quelle ad esse direttamente connesse.

Durante la vita della Fondazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o per regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

#### **Art. 19 – Estinzione**

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, nella provincia di Alessandria, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 20 – Norme residuali**

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, s'intendono richiamate le norme del codice civile in tema di fondazioni riconosciute, nonché le disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460 e successive emanande in materia ONLUS.